



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Due Diligence Legale sull'analisi dei:

- contenuti della **Convenzione di Concessione sottoscritta il 07.11.2007 con il Concedente ANAS e dei successivi Atto Aggiuntivo del 18 novembre 2009 e dell'Atto Integrativo del 04 novembre 2011;**
- contenuti del **Protocollo di Intesa MIT - Regioni FVG e Veneto dd. 16.01.2016;**
- contenuti della **lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06.02.2017;**
- contenuti del **Secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto con il MIT, da ultimo, il 19.07.2018;**

avuto particolare riguardo all'approfondimento giuridico sulla disciplina regolatoria e convenzionale applicabile ad Autovie Venete nel periodo intercorrente dalla data di scadenza naturale della concessione (31.03.2017) e sino all'effettivo subentro del nuovo Concessionario.

Impegno di spesa n. 2136/19.

PREMESSO CHE

- in data 31.03.2017 è intervenuta la naturale scadenza della Convenzione di Concessione assentita ad Autovie Venete per la gestione del tratto autostradale Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine, Portogruaro-Pordenone-Conegliano, Villesse-Gorizia e tangenziale di Mestre;
- l'attuale rapporto concessorio è regolato dalla Convenzione di Concessione sottoscritta il 7 novembre 2007, dall'Atto Aggiuntivo del 18 novembre 2009, sottoscritto al fine di recepire gli effetti derivanti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/08 e la cui efficacia temporale è correlata alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità lungo la A4 Venezia-Trieste (originariamente dichiarato con DPCM del 11 luglio 2008 e ad oggi prorogato sino al 31 dicembre 2020), dall'Atto di Recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE datato 22 dicembre 2010 e, infine, dall'Atto Integrativo del 4 novembre 2011 (divenuto efficace a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 23.02.2012 del Decreto Interministeriale n. 418 del 07.12.2011) sottoscritto al fine di favorire il positivo concretizzarsi delle azioni derivanti dall'applicazione della citata Ordinanza n. 3702/08 e la cui efficacia temporale, si ricorda, non è correlata alla durata dello stato di emergenza;

- elemento qualificante l'Atto Integrativo del 2011 è costituito dalla "possibilità" per Autovie Venete di proseguire nella gestione della concessione fino al momento dell'effettivo pagamento dell'indennizzo nei termini e alle condizioni del PEF vigente alla scadenza (crf. art. 3 Atto Integrativo 2011) come successivamente aggiornato;
- nell'inquadramento generale della tematica e con particolare riferimento all'ambito di operatività della S.p.A. Autovie Venete anche successivamente all'intervenuta scadenza della concessione - operatività che dall'analisi degli Atti Convenzionali ora citati non può assolutamente considerarsi circoscritta alla mera attività ordinaria - merita ricordare i contenuti dell'art. 7 comma 2 del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto il 14 gennaio 2016 secondo cui, nelle more dell'affidamento, *"l'attuale concessionaria S.p.A. Autovie Venete proseguirà nella gestione autostradale, ivi compresa la realizzazione degli investimenti infrastrutturali previsti nell'ultimo piano economico finanziario presentato"* e i contenuti della missiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 6 febbraio 2017;
- con la citata comunicazione del 06.02.2017 - trasmessa in prossimità della scadenza naturale della concessione - l'Ente Concedente, nelle more della definizione del nuovo assetto concessorio, ha chiesto ad Autovie Venete di proseguire nella gestione della concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione Vigente (che comprende i relativi Atti Aggiuntivi ed Integrativi), ciò anche al fine di garantire l'espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità precisando inoltre che, con riferimento alla realizzazione degli investimenti, la Società *"dovrà proseguire la realizzazione del programma di adeguamento dell'infrastruttura in attuazione alle disposizioni convenzionali, tenuto conto delle specifiche competenze attribuite al Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 ed il raccordo Villesse – Gorizia"*;
- la Società, inoltre, sulla base degli Atti Convenzionali di cui in premessa e in considerazione dei contenuti della lettera del MIT del 06.02.2017, ha sottoscritto un Nuovo Contratto di Finanziamento con gli Istituti Finanziatori Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) per Euro 300.000.000,00 (sostitutivo di quelli già in essere) e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per ulteriori Euro 300.000.000,00, contratti sottoscritti dagli Istituti Finanziatori anche sulla base del positivo esito della Due Diligence resa nel novembre 2016 dallo Studio Legale Legance tesa tra l'altro all'analisi e studio degli Atti convenzionali della Autovie Venete;
- i citati finanziamenti risultano fortemente ancorati al permanere dello stato di emergenza e alle azioni del Commissario Delegato nominato ex OPCM n. 3702/2008 nonché all'affidamento dei finanziatori nella disciplina regolatoria dettata dagli atti convenzionali sopra descritti (facenti riferimento alla Delibera CIPE n. 39/2007 s.m.i.);
- la Società ha, inoltre, sottoscritto *inter partes* con il Concedente Ministero, da ultimo il 19.07.2018, il Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (Atto di cui si rimane ancora in attesa del relativo Decreto Interministeriale di approvazione e della registrazione

presso la competente Corte dei Conti), documento che si pone in piena continuità con i precedenti Atti Convenzionali e sulla base del quale è stato predisposto il bilancio d'esercizio chiuso al 30.06.2018 e il cui allegato Piano Finanziario (PFR) è stato sviluppato sul quinquennio regolatorio che va dal 2013/2014 al 2017/2018;

- il Decreto Interministeriale n. 576 del 31.12.2018 ha fissato l'aggiornamento tariffario applicabile ad Autovie Venete dal 1° gennaio 2019 in misura pari allo 0,00%. Sul punto si evidenzia come il citato decreto preveda che *"la Società sta continuando nella gestione in qualità di Concessionario uscente al solo fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio autostradale. La Società è, pertanto, autorizzata a proseguire esclusivamente nell'ordinaria amministrazione sulla gestione dell'autostrada e delle relative pertinenze, fatto salvo gli interventi necessari per garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed autorizzati dal Ministero vigilante"*;
- la Società, al netto delle valutazioni in ordine agli immediati effetti economici derivanti dalla determinazione assunta, ha da subito ravvisato la necessità di fugare ogni ragionevole dubbio circa la vigente disciplina regolatoria del rapporto concessorio trasmettendo una missiva al Concedente (prot. U/0001104/19), ciò in quanto i contenuti del precitato Decreto paiono mettere in discussione i contenuti della lettera del MIT del 06.02.2017, gli atti convenzionali sottoscritti tra Autovie Venete e il Concedente, e conseguentemente lo *status* della Concessionaria;
- l'ART, in esecuzione delle novità normative introdotte dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova) che ha esteso le competenze dell'Autorità anche per le concessioni *"vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica"*, ha avviato con Delibera n. 16/2019 un procedimento volto a definire i sistemi tariffari delle concessioni autostradali in essere;
- da una prima lettura della citata Delibera e dei relativi allegati, la stessa pare escludere dalla relativa applicazione non solo Autovie Venete ma tutte le concessionarie autostradali *"scadute"*;
- inoltre, pur in un contesto che coinvolge indirettamente la Società, si ritiene necessario l'attento monitoraggio dell'iter approvativo della Delibera CIPE n. 3 del 17.01.2019 di attuazione della Delibera CIPE n. 68 del 28 novembre 2018 che ha approvato lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della nuova concessione per la tratta Autostradale A22 Brennero/Modena;
- nell'ambito della citata Delibera CIPE n. 3/2019, in cui viene trattato, tra l'altro, anche il tema relativo alla disciplina per la regolazione dei rapporti economici tra Concedente e Concessionario nel periodo successivo alla scadenza della Concessione, rilevano le recenti dichiarazioni rese dal Concedente secondo cui *"la disposizione di cui alla citata Delibera risulta estendibile a tutte le Società scadute, ..., nei cui confronti è in corso la regolazione dei*

rapporti economici”;

- i contenuti della Delibera CIPE 3/2019, pertanto, si ritiene possano costituire un precedente pregiudizievole per Autovie Venete specie qualora dovessero essere estesi i criteri ivi indicati per la regolazione dei rapporti economici a tutte le concessioni autostradali scadute.

PREMESSO QUANTO SOPRA, CONSIDERATO CHE

- l'introduzione di incertezze sulla disciplina regolatoria dei rapporti convenzionali introdotta e assicurata dall'Atto Aggiuntivo del 2009 e dall'Atto Integrativo del 2011 - ad oggi pienamente vigenti così come pacificamente interpretati - rischia di compromettere le basi sulle quali i contratti di finanziamento con BEI e CDP sono stati costruiti;
- la Società, per estrema prudenza, ritiene opportuno svolgere un accurato approfondimento giuridico sugli atti convenzionali vigenti sottoscritti sino ad oggi con il Concedente, su ogni atto connesso o collegato, nonché assicurarsi una opportuna assistenza nelle interlocuzioni con il Concedente in relazione alla gestione del periodo transitorio successivo alla scadenza della Convenzione, un tanto anche nella prospettiva di dover difendere in ogni sede, compresa quella giudiziale, la posizione e le prerogative della Concessionaria;
- è necessario, pertanto, provvedere ad affidare il servizio di consulenza e assistenza legale di cui in oggetto, meglio descritto nella nota allegata all'IDS n. 2136/19;
- il presente servizio verrà concluso entro e non oltre il 30 maggio 2019;
- l'importo del servizio è stimato in complessivi massimi Euro 36.500,00, oltre ad IVA, Cassa Previdenza Avvocati e spese forfettarie nella misura del 5% oltre ad eventuali spese di trasferta documentate;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Affari Societari e Assistenza Legale;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 2136/19 per un importo pari ad Euro 39.858,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Affari Societari e Legale, dott. Sante Luca Valvasori, giusta atto di nomina prot. Atti/1249 dd. 11.04.2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Sante Luca Valvasori, Responsabile dell'Unità Organizzativa Legale e Societario e Direttore della Direzione Affari Societari e Legale, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd.

19.03.2018) all'operatore economico Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners di Milano in quanto:

- le capacità individuali, l'alto livello di specializzazione e la formazione del team dello Studio Legale così come da curricula professionali di cui all'Allegato 3 dell'Offerta economica (prot. E/17076 dd. 17.04.2019), denotano la sussistenza in capo agli stessi di una professionalità tale da assicurare una qualificata e approfondita assistenza/consulenza sulle tematiche di cui alle premesse;
 - l'offerta formulata è in grado di ottenere una specifica consulenza circa i rilievi e le criticità di cui alle premesse;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 2136/19 dd. 17.04.2019, nonché nell'allegato preventivo prot. E/17076 dd. 17.04.2019;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di Amministrazione trasparente;
- il Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- il Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art. 7;
- la procura speciale del 28.11.2017, rilasciata al dott. Sante Luca Valvasori Direttore Affari Societari e Legale;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della procura speciale del 28.11.2017 il Direttore Affari Societari e Legale svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL DIRETTORE AFFARI SOCIETARI E LEGALE
DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto all'operatore economico Studio Legale Gianni Orioni Grippo Cappelli & Partners di Milano in quanto si ritiene congruo il prezzo offerto dall'Operatore Economico con nota dd. 17 aprile 2019, prot. E/17076, nonché in ragione delle motivazioni sopra evidenziate;
- di definire l'importo massimo dell'affidamento in Euro 36.500,00, oltre ad IVA, Cassa Previdenza Avvocati e spese forfettarie nella misura del 5% oltre ad eventuali spese di trasferta documentate;
- il presente servizio avrà avvio dall'accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico e si concluderà il 30 maggio 2019;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 2136/19 dd. 17.04.2019, nonché nell'allegato preventivo prot. E/17076 dd. 17.04.2019 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 2136/19 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Trieste, li 17 aprile 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

e

DIRETTORE AFFARI SOCIETARI E LEGALE

Dott. Sante Luca Valvasori

